



# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## COMUNE DI NOVIGLIO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

### **O R I G I N A L E**

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO EX L. 219/2017**

Nr. Progr. **13**

Data **07/03/2018**

Seduta Nr. **1**

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il giorno 07/03/2018 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA convocazione.*

La seduta inizia alle ore

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>
VERDUCI NADIA	P
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	P
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	P
CARDANI ANTONIO DETTO TONY	P
NOE' GABRIELE	P
PAGANO MARCO	P
FIORIN FULVIO	N
BINDINI BARBARA	P
D'ANDREA CANIO	P
MAINARDI MASSIMO	P
COSTIGLIOLA GIUSEPPE	P
GORGOLIONE MICHELE	P
CIPOLLA ORLANDO	P
<b>Totale Presenti: 12</b>	<b>Totali Assenti: 1</b>

Assenti giustificati i signori:

*FIORIN FULVIO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. MASSIMO EQUIZI.*

*In qualità di SINDACO, NADIA VERDUCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO EX L. 219/2017

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13, e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che - tranne nei casi espressamente previsti dalla legge - nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Considerato che:

- suddetta legge, all'articolo 4, comma 6, reca che le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) *"devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito"*.

Preso atto che:

- la legge 219/2017, all'articolo 4, norma l'intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.);
- per *"disposizione anticipata di trattamento"* (D.A.T.) si intende, sulla base dell'articolo 4, comma 1 della legge 219/2017, un atto con cui *"ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte"* esprime *"le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"*;
- per *"fiduciario"* si intende, sulla base del medesimo articolo 4, comma 1 della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente *"che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie"*;
- nel medesimo articolo 4, comma 6, la legge 219/2017 prevede che le D.A.T. *"sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa"*.
- la legge 219/2017, all'articolo 7, reca che *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a*

*legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

Vista la circolare n.1/2018 del Ministero dell'interno recante le prime indicazioni operative in merito alla Legge 219/2017;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, qui allegato;

Con il seguente esito dei voti: resi per alzata di mano

Consiglieri presenti n.12

Voti favorevoli n.12

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il "*Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento*" (D.A.T.) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che la Giunta Comunale potrà adottare successivi provvedimenti finalizzati a specificare l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgente necessità di consentire al cittadino di usufruire della possibilità consentita dalla L. 219/2017;

Visto l'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con il seguente esito dei voti: resi per alzata di mano

Consiglieri presenti n.12

Voti favorevoli n.12

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

**IL SINDACO**

Verduci Nadia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Equizi Massimo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 29/03/2018 al 13/04/2018 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Noviglio, 29/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Massimo Equizi

---

Esecutiva dal 07/03/2018 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.

Noviglio,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Massimo Equizi

# **COMUNE DI NOVIGLIO**

**PROVINCIA DI MILANO**

**PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 07/03/2018**

---

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO EX L. 219/2017

---

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

## **AREA AMMINISTRATIVA**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Noviglio, 27/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Bonfadini Giuliana

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO -  
SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Equizi Massimo

---

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO EX L. 219/2017

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

### **Articolo 1 - Istituzione del registro e tipi di disposizione**

1. E' istituito presso l'ufficio dello stato civile dell'amministrazione comunale un Registro per la raccolta delle scritture private recanti le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) e gli allegati ad esse, ai sensi della L. 22 dicembre 2017, n. 219.
2. Il Registro comunale raccoglie, unitamente alle D.A.T. o con atto successivo da allegare alle D.A.T., le facoltative accettazioni di nomina del fiduciario.
3. Poiché la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, l'ufficio, ricevuta la D.A.T., deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate (in forma cartacea o digitale), ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196.

### **Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione**

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e volere. L'ufficio non è legittimato a ricevere le D.A.T. recate da disponenti non residenti.
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

### **Articolo 3 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento**

1. Gli atti depositati presso il Registro comunale devono rispettare la forma prevista dall'articolo 4 della legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.
2. Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017 non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
3. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'ufficio dello stato civile.

4. Gli ufficiali di stato civile non partecipano alla redazione delle disposizioni né forniscono informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune – e a riceverla.

#### **Articolo 4 - Fiduciario**

1. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto ad avere una copia delle D.A.T. del disponente, da parte dello stesso.
2. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle D.A.T. del disponente.
3. Se la rinuncia del fiduciario non è controfirmata dal disponente, l'Ufficio dello stato civile trasmette al disponente copia della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal Fiduciario entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

#### **Articolo 5 - Modalità di tenuta del Registro e accesso**

1. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.
2. Le D.A.T. e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrati e conservati presso il competente ufficio dello stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al medico che lo abbia in cura, al fiduciario.
3. Le D.A.T. dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alle D.A.T., eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.
4. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle D.A.T. e degli atti ad esse allegati depositati.

#### **Articolo 6 - Cancellazione e modifica delle disposizioni**

1. Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.
2. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.
3. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle D.A.T. sono allegati a tutti i documenti precedentemente raccolti.

4. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

#### **Articolo 7 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo**

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4, comma 6.